

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

ALL. 1

**CAPITOLATO TECNICO
ALL RISKS PROPERTY INCENDIO - FURTO**

CONTRAENTE: FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Effetto : dalle ore 24,00 del 31 Gennaio 2025

Scadenza: alle ore 24,00 del 31 Gennaio 2030

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

Oggetto dell'assicurazione

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Assicurato, salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare".

Ciò premesso, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a indennizzare l'Assicurato:

SEZIONE 1^

I danni materiali diretti causati da qualsiasi evento, salvo quelli espressamente esclusi.

SEZIONE 2^

I danni materiali diretti causati da furto e rapina.

Attività dell'Assicurato

L'Assicurato conduce l'esercizio di attività teatrale in genere (teatro, balletti, cinematografo, concerti, convegni, mostre, archivi storici, musei, etc.) con relativi servizi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: camerini, sale prova, da ballo, scuola di istruzione, laboratori, magazzini, depositi, centrali termiche, elettriche e tecniche in genere, servizi al pubblico e sociali, dipendenze e quant'altro inerente all'attività anche se collateralmente, nulla escluso né eccettuato.

La tecnologia, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

L'assicurazione è perciò operativa per l'intera attività e comprende ogni operazione preliminare, complementare, collaterale ed accessoria, anche se a carattere sociale, ricreativo, assistenziale.

SEZIONE PRIMA – DANNI DIRETTI

Firenze – Piazzale Vittorio Gui n. 1, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Macchinari, impianti, arredi e attrezzature,
esclusi strumenti musicali: | € 1.000.000,00 |
| 2) Bozzetti, figurini, costumi, carte: | € 12.500.000,00 |

Firenze – Piazzale delle Cascine n. 8, Laboratorio scenografico

- | | |
|---|--------------|
| 3) Macchinari, impianti, arredi e attrezzature: | € 100.000,00 |
| 4) Merci: | € 100.000,00 |

Firenze – Piazzale delle Cascine Firenze, Laboratorio scenografico denominato "Parco delle Cascine" sito distante al N.C.E.U. al Foglio 52, part. 41 sub 514, part. 301, part. 302 sub 500 e part. 27 sub 5

- | | |
|--|--------------|
| 5) Fabbricato
(A Primo fuoco ovvero senza applicazione dell'art. 1907 CC) | € 300.000,00 |
|--|--------------|

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

Prato – Via di Gonfienti s.n.c., Magazzino M14

- 6) Materiale scenografico, costumi: € 3.000.000,00
7) Archivio Cartaceo: € 150.000,00

Firenze – Via Santa Maria n. 15, Teatro Goldoni

- 8) Fabbricato + macchinari, impianti, arredi, attrezzature: € 6.000.000,00

Loc. Montepiano Vernio (PRATO) - Via Badia a Montepiano n. 23 - Ex Colonia Montana Lidia Gualtieri

- 9) Fabbricato + macchinari, impianti: € 300.000,00

Borgo San Lorenzo (FI) - Luco di Mugello - Ex presidio ospedaliero (già Monastero di S. Pietro o Monastero Camaldolese)

- 10) Fabbricato + macchinari, impianti: € 1.300.000,00

Totale Capitali assicurati: € 24.750.000,00

NB:

Limitatamente alle partite 8) e 9) – Fabbricati vuoti e inoccupati - Si intendono operanti le sole garanzie FLEXA

Per tutte le ubicazioni

- 6) Ricorso Terzi: € 2.500.000,00
7) Spese di demolizione e sgombero: € 500.000,00
8) Maggiori costi: € 300.000,00
9) Fenomeno elettrico: € 250.000,00

Tasso netto annuo partite 1-8: %
Premio netto annuo:
Accessori:
Imposte:
Premio lordo annuo:

SEZIONE SECONDA – FURTO E RAPINA A P.R.A.

Nei limiti delle somme assicurate alle singole partite incendio, a valere per tutte le ubicazioni indicate in polizza, ma con il massimo di:

- 1) Bozzetti, figurini e carte: € 500.000,00

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

<i>Tasso netto annuo:</i>	%oo
2) Valori riposti in casseforti	€	50.000,00
<i>Tasso netto annuo:</i>	%oo
3) Portavalori:	€	30.000,00
<i>Tasso netto annuo:</i>	%oo
4) Arredi:	€	50.000,00
<i>Tasso netto annuo:</i>	%oo
5) Guasti cagionati dai ladri:	€	20.000,00
<i>Tasso netto annuo:</i>	%oo
Totale Capitali assicurati:	€	650.000,00

<i>Premio netto annuo:</i>
<i>Accessori:</i>
<i>Imposte:</i>
<i>Premio lordo annuo:</i>

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

DANNI DIRETTI

Pr.	Garanzia	Franchigia e/o Scoperto	Limite di Indennizzo
A	Danni da acqua spese per la ricerca del guasto	€ 500,00	€ 50.000,00
B	Dispersione sostanze	€ 500,00	€ 50.000,00
C	Decentramento pat. Mobiliare	€ 500,00	10% massimale previsto alle partite 1, 2, 3, 4, 6, 7,8
D	Demolizione e Sgombero	-	€ 500.000,00
E	Eventi Sociopolitici	€ 2.500,00	70% della somma assicurata
F	Eventi Atmosferici	€ 2.500,00	70% della somma assicurata
G	Inondazioni Alluvioni Allagamenti	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 massimo € 50.000,00	50% della somma assicurata

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

H	Terremoto	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 massimo € 50.000,00	50% della somma assicurata
I	Atti di Terrorismo e sabotaggio	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 massimo € 50.000,00	50% della somma assicurata
L	Fenomeno Elettrico	€ 500,00	€ 120.000,00
M	Sovraccarico da Neve	€ 2.500,00	50% della somma assicurata
N	Onorari periti	-	5 % del danno con limite massimo di €100.000,00

FURTO

Pr.	Garanzia	Franchigia e/o Scoperto	Limite di Indennizzo
A	Bozzetti e figurini	€ 500,00	€ 50.000,00 per singolo pezzo
B	Arredi	€ 500,00	€ 50.000,00
C	Enti presso Terzi	€ 500,00	€. 10.000,00
D	Guasti Cagionati dai Ladri	€ 500,00	€ 20.000,00
E	Valori ovunque posti	€ 500,00	€ 3.000,00
F	Valori in mezzi di custodia	NO	€ 50.000,00
G	Portavalori	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00	€ 30.000,00
H	Quadri e oggetti d'arte	€ 500,00	€ 15.000,00 per singolo pezzo

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicurato: il soggetto (Azienda) il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Società: l'Impresa assicuratrice

Broker: ALPHA International Insurance Brokers Srl, Viale Don Giovanni Minzoni, 44 – 50129 FIRENZE, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/05 quale mandatario

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

- Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- Comunicazioni:** per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

ALTRE DEFINIZIONI

Patrimonio immobiliare

Per patrimonio immobiliare si intendono tutte le costruzioni di proprietà, in locazione o a qualsiasi titolo detenute e/o utilizzate, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.

Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

È escluso il valore dell'area.

Patrimonio mobiliare

Per patrimonio mobiliare si intendono, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i macchinari, le attrezzature, il mobilio, l'arredamento, macchine di ufficio in genere compresi macchinari ed apparecchiature del Centro Elaborazione Dati, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processo non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte, le merci e quant'altro esistente, nulla escluso né eccettuato, con l'indicazione che lo stesso si intende al coperto sotto tetto e/o all'aperto, il tutto anche di proprietà di terzi.

Impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche; impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici, sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni; impianti per sollevamento, trasporto, peso e misura; impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari.

Sono pure compresi mezzi di locomozione interna, macchine operatrici non iscritte al PRA in uso e/o di proprietà dell'Assicurato. Con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, attrezzi, arredi, sostanze gassose e non, cancelleria, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, a laboratori, a dipendenze, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell'Azienda, il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nella definizione patrimonio immobiliare.

Dipendenti e assimilati

Tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento delle attività della Contraente, Amministratori, Revisori dei Conti, Consulenti di cui la Contraente

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

si avvale per prestazioni professionali, tutti coloro che sono considerati “tirocinanti” e “frequentatori” non a rapporto di impiego che, per qualsiasi motivazione, siano chiamati a svolgere i loro compiti ed attività nell'ambito e per conto della Contraente.

Singoli volontari anche occasionali o propostisi spontaneamente come tali in situazioni di emergenza, durante lo svolgimento di mansioni esplicate per conto o a favore del Contraente.

SEZIONE I

Norme che regolano l'assicurazione All Risks

ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a) i danni verificatisi in occasione di:

- 1 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- 4 - mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 5 - inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 6 - trasporto e/o trasferimento, e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

b) I danni causati da o dovuti a:

- 1 - furti, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- 2 - crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 3 - interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- 4 - montaggio o smontaggio di impianti o da costruzioni o demolizioni di fabbricati;
- 5 - deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, ossidazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
- 6 - guasti accidentali e/o di funzionamento al macchinario;

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

- 7 - imperizia, negligenza, errata manovra;
- 8 - guasti meccanici ed elettrici, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

- 9 - sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
- 10 - dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
- 11 - errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
- 12 - fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- 13 - ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- 14 - perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 15 - difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 16 - eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore;

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- apparecchiature elettroniche se assicurati con polizza separata;
- macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al PRA;
- gioielli, pietre e metalli preziosi;

Sono altresì esclusi: il terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- 1) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento di € 200.000,00.

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

- 2) Relativamente a dispense, raccolte scientifiche ed ogni altro scritto riconducibile all'attività esercitata dall'Assicurato anche in forma sperimentale, per ogni singolo oggetto non verrà risarcita somma superiore a € 50.000,00 per sinistro e con il massimo per anno assicurativo di € 150.000,00.
- 3) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al DM del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
- 4) Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
- 5) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, si intendono escluse le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 da terra.
- 6) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fenomeni atmosferici devono intendersi esclusi i danni a:
 - tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
 - enti posti all'aperto a meno che non previsto per la loro naturale destinazione.
- 7) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrapesse per oltre 5 gg. consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

ESTENSIONI DI GARANZIA

1) Ricorso dei terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

2) Parificazione a danni materiali diretti

Sono parificati ai danni materiali diretti, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altro danno.

3) Ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose a seguito di rottura accidentale degli impianti posti a servizio dei fabbricati e/o attrezzature e indennizzabile in base alla presente polizza, si obbliga all'indennizzo delle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.

4) Spese di demolizione e sgombero e smaltimento

La Società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della somma indicata in polizza.

Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate fino alla concorrenza del 20% della somma indicata in polizza.

5) Atti di terrorismo e sabotaggio

La garanzia s'intende prestata anche per i rischi derivanti da atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici.

6) Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni che si manifestassero nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, queste ultime solo se sono asservite direttamente al macchinario, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da logoramento eccessivo e prolungato carico di lavoro;
- riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione;
- dovuti a fenomeni elettrici subiti da impianti elettrici durante le operazioni di montaggio, prova e collaudo;
- da incendio, esplosione, salvo quanto prima previsto, o dall'opera di spegnimento o demolizione in conseguenza di questi avvenimenti o da furto.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo riportato in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a quanto riportato in polizza.

8) Cose di terzi

Si intendono assicurati fino alla concorrenza del 20% del massimale previsto i beni di terzi in cura, custodia, noleggio, possesso o controllo dell'Assicurato e la responsabilità dell'Assicurato medesimo imposta dalla

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

legge o assunta per contratto, sia scritto che verbale per tali beni, nonché i beni personali dei dirigenti e dipendenti del medesimo quando gli stessi si trovano nei locali dell'Assicurato.

9) Decentramento del patrimonio mobiliare

Relativamente ai rischi coperti con la presente polizza si prende atto che i beni alle partite 1, 2, 3, 4, 6 e 7 possono essere ubicati indifferentemente presso qualsiasi delle ubicazioni indicate in polizza.

Gli stessi beni si intendono assicurati, fino alla concorrenza del 10% dell'importo complessivamente garantito, anche in ubicazioni diverse da quelle nominate in polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti di risarcimento esposti in polizza.

L'Assicurato in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni:

in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita viene definito nei seguenti modi:

- qualora la somma assicurata risulti superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- qualora la somma assicurata risulti inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al quintuplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle condizioni generali di assicurazione.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

su altra area del territorio nazionale, sempre che non ne derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga (salvo comprovata forza maggiore e specifici accordi con la Società) entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.

2) Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga, anche nel caso di colpa grave, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso i dipendenti e persone a questi assimilati, dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, le Società controllanti, controllate e collegate, i clienti, i fornitori, gli inquilini purché tale diritto non venga esercitato dall'Assicurato.

3) Anticipo degli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila/00).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

4) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento dell'indennizzo - a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 22, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

5) Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

6) Innovazioni nel rischio

Nell'ambito delle strutture in uso all'Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile.

7) Onorario Periti

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da lui versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del Perito di parte, e per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari di Architetti, Ingegneri, Consulenti necessari per le riparazioni e/o ricostruzioni conseguenti a sinistro, nonché gli oneri supportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

8) Dispersione sostanze

La Società, a parziale deroga di quanto disposto nella presente sezione al punto b) 6 dell'articolo Esclusioni, risponde dei danni di dispersione di sostanze liquide e/o gassose contenute in attrezzature inerenti all'attività, causate da rottura accidentale di predetti contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

9) Automezzi

Nei fabbricati assicurati, possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà della Ditta assicurata come pure di terzi: il carburante contenuto nei serbatoi dei suddetti autoveicoli deve intendersi ininfluenza agli effetti delle quantità di infiammabili esistenti; gli enti caricati sugli automezzi e/o a bordo degli stessi s'intendono compresi nell'assicurazione, come pure gli autoveicoli stessi del Contraente ove non già assicurati.

10) Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le parti, che, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

11) Reversibilità – Compensazione tra partite

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene quanto segue:

- a) se al momento del sinistro, liquidato a termini della presente polizza, dalle stime effettuate a norma dell'art. 19 delle CGA e del precedente art. 4 risultassero delle eccedenze di somma assicurate, rispetto al valore delle singole partite, tali eccedenze saranno portate a beneficio dell'insieme delle altre partite, qualora queste risultassero insufficientemente assicurate, ed in proporzione delle insufficienze rilevate;
- b) il rapporto d'eccedenza somme assicurate, di cui al punto a) potrà avere luogo alla pari a favore di quelle partite di polizza che abbiano tassazione uguale o inferiore, ed in proporzione per quelle partite che abbiano tassazione superiore;

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

- c) la validità della presente clausola si applica solo alle partite di polizza che assicurano: Patrimonio Immobiliare e Patrimonio Mobiliare; il tutto facente parte del rischio.

SEZIONE II

Norme che regolano l'assicurazione furto

COSE E BENI ASSICURATI NELLA SEZIONE FURTO

In tutte le sedi, gli uffici, i magazzini, stabilimenti e qualsivoglia altra dipendenza o pertinenza, di proprietà o gestita dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività, si garantiscono i seguenti beni:

- a) bozzetti, figurini e carte;
- b) mobilio ed arredamento d'ufficio (compresi arazzi, tappeti, quadri, sculture e simili oggetti d'arte), oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi, casseforti, impianti di prevenzione d'allarme, strumenti professionali, macchine ed impianti, apparecchiature elettroniche ed audio/fono/visive complete di accessori e quant'altro necessario e pertinente all'attività, nulla escluso né eccettuato;
- c) denaro e valori in genere di qualsiasi natura e specie, titoli, assegni, cedole, etc.;
- d) indumenti ed effetti personali di normale uso, di proprietà dei dipendenti esclusi preziosi e valori.

1) Furto e rapina

La Società risponde a parziale deroga del comma b) 1 delle Esclusioni previste nella SEZIONE I della presente polizza, dei danni materiali e diretti derivanti dal furto e/o dalla rapina e/o estorsione delle cose assicurate nella forma a "Primo Rischio Assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo, a condizione essenziale che:

- gli enti oggetto della garanzia siano riposti in Fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura;
- che l'autore del furto si sia introdotto nei Fabbricati e/o nei locali contenenti gli enti assicurati:
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

2) Garanzia accessoria "portavalori"

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano stessa i valori;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori stessi;

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle Banche, ai fornitori, ai clienti, o viceversa.

3) Rapina iniziata dall'esterno

Ad integrazione da quanto previsto dall'art. 1 – Furto e rapina, si conviene di estendere l'assicurazione alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

4) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato

La Società copre altresì i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 1 - Furto e rapina, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

5) Danni cagionati dai ladri

La Società copre anche i guasti cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 19 della C.G.A. e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

6) Estensione a cose mobili

La Società, a parziale deroga dell'art. 1 della presente Sezione, copre i danni da furto e/o rapina e/o estorsione per le apparecchiature ad impiego mobile che devono intendersi assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per i danni da furto, la garanzia è prestata a condizione che qualora dette apparecchiature vengano lasciate a bordo di autoveicoli incustoditi, le stesse siano riposte all'interno del bagagliaio regolarmente chiuso a chiave.

Relativamente a detta estensione l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia esposta.

7) Estensione della garanzia a presso terzi

Sono compresi in garanzia i danni di furto e rapina delle apparecchiature dell'Assicurato avvenuti in magazzini di Società esercenti attività di deposito, assistenza e riparazione per conto dell'Assicurato stesso e/o di terzi.

Ai fini di queste garanzie, sono parificati all'Assicurato ed ai suoi dipendenti i Conducenti dei depositi e le persone di cui lui stesso è legalmente responsabile.

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

8) Recupero delle cose colpite da sinistro

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare le proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

9) Reintegro automatico

Di comune accordo tra le Parti si conviene che in caso di sinistro, fermo quanto indicato alle Condizioni Generali di Assicurazione, il capitale assicurato alle partite Furto si intende, con effetto dal momento del sinistro stesso, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termine di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del Broker, i premi o/e rate di premio entro i 90 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo

giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui l'Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 (novanta) giorni prima di detta scadenza. La Società nel caso in cui si avvalga della facoltà suesposta, si impegna comunque a mantenere attive le garanzie tutte sino al momento in cui l'Assicurato avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi, e comunque non oltre 240 (duecentoquaranta) giorni successivi alla data di invio dell'atto di disdetta.

Art. 6 - Durata e periodo dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Si conviene che è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

È comunque facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) inviata almeno 90 giorni prima della scadenza annuale

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

Art. 11 - Ispezione alle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 - Valutazione del rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso al Broker incaricato, di cui al successivo art. 25;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o qualora i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 17;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 17 – Valore delle cose assicurate

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

II – Macchinario, attrezzatura, arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III – Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione, corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno i seguenti criteri:

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

l'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti I e II): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 18 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 19 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art. 22 - Buona fede

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne derivi, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

Art. 23 - Termini avviso di sinistro

I termini di avviso del sinistro indicati all'art. 14 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono quintuplicati.

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

Art. 24 - Pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., il termine previsto per il pagamento delle rate successive viene prolungato a 30 giorni.

Art. 25 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo ALPHA International Insurance Brokers Srl in qualità di Broker ai sensi del D.lgs. 209/05.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato da ALPHA International Insurance Brokers Srl, la quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria.

I premi di polizza verranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici nella misura del 6% da calcolarsi sul premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, dunque, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

Art. 26 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- L'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola Broker", sia alla Stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

TEATRO



MAGGIO
MUSICALE
FIORENTINO

- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.